

RAPPORTO
della Commissione della Legislazione
sul messaggio 22 luglio 1966 concernente il sussidiamento
dei piani regolatori comunali

(del 24 novembre 1967)

Il messaggio accompagnante il progetto di disegno legislativo indica quale è stata l'occasione che ha indotto il Consiglio di Stato a proporre la sostituzione con un nuovo testo della vigente legge concernente il sussidiamento dei piani regolatori comunali del 19 dicembre 1960: è stata cambiata nel 1965 la legge federale cui ci si richiama in precedenza, e sono state modificate le condizioni della partecipazione della Confederazione all'azione di sussidiamento dei piani urbanistici.

Contrariamente però alle primitive intenzioni, il Consiglio di Stato ha ritenuto di ampliare il disegno di legge in parola, introducendo in particolare alcuni concetti che informano il progetto di legge urbanistica (come esplicitamente dice il messaggio, a commento del proposto articolo 2), concetti di cui si sta occupando altra Commissione granconsigliare e che introdotti con questa legge di sussidiamento, potrebbero costituire motivo di disarmonia nel corpo delle leggi vigenti in materia edilizia.

La Commissione della Legislazione non ritiene che in questa occasione sia opportuno un cambiamento del contenuto del piano regolatore (come propone invece il messaggio con la dizione dell'articolo 2), cambiamento che non potrebbe infatti avvenire senza discussione approfondita (ciò che si farà al momento della discussione della legge urbanistica), nè senza una qualche modificazione della legge edilizia del 1940 (ciò che invece il Consiglio di Stato non propone).

D'accordo con il Consiglio di Stato, la Commissione propone quindi di procedere in questo momento unicamente all'adattamento del testo legislativo vigente (cioè la già sopra indicata legge di sussidiamento del 1960) limitatamente agli importi del sussidio cantonale (e conseguentemente federale), sostituendo l'articolo 3 della legge con il proposto articolo 4 e con una maggiore facilitazione per quanto riguarda la possibilità del versamento del sussidio supplementare (cioè fino al massimo del 60%) tanto ai Comuni finanziariamente deboli, quanto ai Comuni situati in zona particolarmente pregevole dal lato estetico e non solo quando le due circostanze sono contemporaneamente presenti.

Per quanto riguarda la retroattività, la Commissione aderisce alle proposte del Consiglio di Stato, per cui l'entrata in vigore del decreto legislativo è fissata al 1. marzo 1966, e ciò per metterla in consonanza con la nuova legge federale del 19 marzo 1965. La Commissione è però esplicita nel ritenere che i nuovi disposti debbano essere applicati anche a tutte le domande di sussidiamento dei piani regolatori antecedenti la data suddetta e per le quali non sono ancora state prese decisioni formali.

Per le considerazioni sopra esposte, la Commissione sottopone al Gran Consiglio per approvazione l'allegato decreto legislativo.

Per la Commissione della Legislazione:

A. Lepori, relatore

Ballinari — Barchi — Bordoni — Bignasca — Guglielmoni — Jelmini — Maino — Riva — Staffieri — Tamburini — Tognini

Disegno di

DECRETO LEGISLATIVO

che modifica la legge concernente il sussidiamento dei piani regolatori comunali del 19 dicembre 1960

(del.....)

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone del Ticino

visto il messaggio 22 luglio 1966 n. 1383 del Consiglio di Stato,

d e c r e t a :

Art. 1. — L'articolo 3 della legge concernente il sussidiamento dei piani regolatori comunali del 19 dicembre 1960 è sostituito dal seguente articolo:

Art. 3

Il sussidio è concesso nella misura massima del 40% tenuto conto della situazione finanziaria dei Comuni interessati come pure della misura del sussidio domandato alla Confederazione in virtù della legge federale per promuovere la costruzione di abitazioni del 19 marzo 1965.

Trattandosi di Comuni finanziariamente deboli o situati in zona particolarmente pregevole dal lato estetico, il sussidio può essere aumentato sino all'importo massimo del 60%.

Art. 2. — Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, il presente decreto entra in vigore con effetto retroattivo al 1. marzo 1966.
